



Città di Marigliano
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 169 del 23/12/2021

OGGETTO: Modifica della programmazione triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 approvata con deliberazione di g.c. n. 110 dell'11 agosto 2021. ESEGUIBILE

L'anno 2021 , il giorno Ventitre del mese di Dicembre alle ore 13,00 nella sala delle adunanze della casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale, presieduta dal SINDACO avv. Jossa Giuseppe, si è riunita con i seguenti Assessori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
JOSSA GIUSEPPE - Sindaco	X	
MAUTONE FELICE - Vice Sindaco	X	
CERCIELLO MICHELE	X	
COPPOLA RAFFAELE		X
DI RAFFAELE NICOLA	Presenza in videoconferenza	
PALMA ROSANNA	X	
SORGENTE ANNA	X	
TERRACCIANO ANNA	X	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianluca Pisano; con le funzioni di cui all'art.97 comma 2 del TUEL 267/2000.

IL SINDACO, avv. Jossa Giuseppe, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta prot. N. 20945 del 21/12/2021;

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, inseriti nella predetta proposta;

Ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

Approvare, come ad ogni effetto approva, l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente;

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.TO avv. Jossa Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE

F. TO Dott. Gianluca Pisano

Per copia conforme all'originale

Marigliano :23/12/2021

F.to IL RESPONSABILE AA.GG.

Dott. Pasquale De Stefano

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG , visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/12/2021_ come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)
- E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art.125 del T.U. n.267/2000.

Marigliano, 23/12/2021

f.to IL RESPONSABILE AA.GG.

Dott. Pasquale De Stefano

f.to Il messo comunale

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE AA.GG.

Dott. Pasquale De Stefano



Città di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto la “Modifica della programmazione triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 approvata con deliberazione di G.C. n. 110 dell’11 agosto 2021”

Prot. 20888 del 20 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PM

RICHIAMATA la proposta di deliberazione in oggetto:

ESPRIME il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000.

Marigliano, 20/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Emiliano NACAR

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RICHIAMATA la proposta di deliberazione in oggetto:

ESPRIME il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000.

Marigliano, 20/12/2021

Segretario Generale

f.to Dott. Gianluca PISANO

Modifica della programmazione triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 approvata con deliberazione di G.C. n. 110 dell'11 agosto 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

PREMESSO CHE:

- con delibera n. 69 del 5 maggio 2021 veniva approvata la “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 Ricognizione Dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 16, L. 183/2011”;
- con successive delibere di G.C. n. 98 del 26 luglio 2021 e n. 110 dell’11 agosto 2021 si approvavano modifiche alla programmazione triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 già approvata, le cui risultanze venivano recepite nella manovra di assestamento di bilancio approvata con delibera di C.C. n. 43 del 29/7/2021;
- in attuazione dei richiamati atti di programmazione del personale, il Servizio del Personale adottava i seguenti provvedimenti:
 - o stabilizzazione di n. 23 unità di LSU nei profili A e B con contratto part-time al 50%;
 - o incremento dell’orario di lavoro al 100% per n. 7 dipendenti a tempo indeterminato;
 - o assunzione di n. 5 unità a tempo indeterminato;
 - o assunzioni di varie unità di cat. C1, con profilo di agente di P.M.;

come dettagliatamente evincibile dall’allegato F) della presente proposta, residuando dunque capacità assunzionali non impiegate;

- dal quadro succintamente delineato, dunque, si evincono ad oggi cospicue economie di bilancio per il 2021, delle quali si è tenuto conto al fine della manovra di assestamento generale di bilancio di cui alla delibera di G.C. n. 154 del 30 novembre 2021;
- con la pubblicazione del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 54733 del 18/8/2021, richiamando il comma 5, art. 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, è stato chiarito che per i dipendenti pubblici che al raggiungimento del limite d’età dei 65 anni abbiano già maturato il requisito

contributivo l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro d'ufficio, salva la decorrenza della finestra mobile;

- a seguito della ricognizione dell'anzianità contributiva dei dipendenti del Comune di Marigliano, operata dall'Ufficio del Personale in applicazione della citata disposizione, è emersa la necessità di aggiornare le previsioni delle cessazioni;
- dalla rimodulazione del piano delle cessazioni, sono emerse economie di gestione previsionali, le quali possono alimentare ulteriori spazi assunzionali per il triennio di riferimento, come evincibile dal prospetto sub E), di seguito riportate al lordo degli oneri e dell'IRAP:
 - o per l'anno 2021: euro 12.457,73;
 - o per l'anno 2022: euro 185.971,81;
 - o per l'anno 2023: euro 248.708,14;
- la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, nell'introdurre come obiettivo per le pubbliche amministrazioni locali il conseguimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti, prevede l'erogazione di un contributo strutturale a favore degli Enti d'Ambito ovvero dei comuni che ne fanno parte, determinato come segue:
 - o 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
 - o 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;
- il comma 792 della citata Legge 178/2020 istituisce un fondo strutturale per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali dei comuni, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio nel quale devono essere stabiliti altresì gli obiettivi di servizio e le attività di monitoraggio per accedervi;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo luglio 2021, pubblicato sulla GURI n. 209, S.O., del primo settembre 2021 sono stabiliti gli obiettivi di servizio e le metodologie di monitoraggio per la definizione del servizio offerto, e si è provveduto ad assegnare ai Comuni i contributi strutturali finalizzati al conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni; al Comune di Marigliano risulta assegnato un contributo pari a 246.819,39;
- attraverso il contributo strutturale di cui sopra, l'Ente può conseguire il rapporto di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, per poter accedere poi agli ulteriori contributi strutturali previsti dal comma 797 della L. 178/2021 per il conseguimento del livello essenziale della prestazione (un assistente sociale ogni 5.000 abitanti), nonché dell'ulteriore obiettivo di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti;

- gli obiettivi di servizio stabiliti dal citato DPCM 1/7/2021 contemplano l'attivazione delle occorrenti procedure assunzionali di assistenti sociali nell'anno 2021, con variazione del piano del fabbisogno del personale, accantonamento delle risorse necessarie a norma del principio contabile vigente ed effettuazione delle comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis d.lgs. 165/2001 e ss.mm.;
- con delibera giunta di variazione del bilancio n. 154 del 30 novembre 2021 si è provveduto all'appostamento delle disponibilità finanziarie per la gestione in entrata del suddetto contributo e per l'incremento della spesa del personale destinato al potenziamento dei servizi sociali;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover rimodulare la programmazione del fabbisogno del personale;

RICHIAMATE:

- la delibera del Consiglio comunale n. 33 del 29 giugno 2021, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2020;
- la delibera del Consiglio comunale n. 29 del 3/6/2021, con la quale è stato approvato il DUP e il Bilancio Preventivo del Comune di Marigliano per il triennio 2021-2023;
- la delibera del Consiglio comunale n. 56 del 28 ottobre 2021 di approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2020;

DATO atto che è in corso di redazione il DUP SeO 2022-2024 e che le determinazioni di cui alla presente proposta di deliberazione, se approvate, concorreranno alla definizione dei prospetti concernenti la programmazione del personale ivi previsti;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

«1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2.

Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter; nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.»;

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

«1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali,

nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.»;

RILEVATO che:

a) il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

b) le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

VISTI:

a) l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

«Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482»;

b) l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

«1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi

interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.»;

c) l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

d) l'art. 57, comma 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, a norma del quale *«A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente»;*

RICHIAMATO inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

«1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4- Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto

collettivo nazionale del comparto o area.»;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 69/2021, nella quale si dava atto dell'insussistenza di eccedenze di personale;

RITENUTO che, per quanto sopra evidenziato, alla luce del vigente assetto organizzativo non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ma, al contrario, in tutti i settori della struttura amministrativa sussiste la necessità di acquisire nuove unità di personale necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

a) alla base del rispetto delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa in materia assunzionale;

b) strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" deve essere inteso non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

VISTI, in relazione al vigente assetto delle disposizioni in tema di spesa del personale:

- 1) l'art. 1, commi da 557 a 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale:

«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) *abrogato;*

b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali»;

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;

2) l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che testualmente dispone:

«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale

a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.»;

- 3) il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*” il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, e chiarisce che gli Enti locali «*possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma di ciascuna fascia demografica*»;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, 2 dicembre 2020, n. 164/PAR, nella quale, esaminando il problema del coordinamento tra le disposizioni introdotte dal d.l. 34/2019 e quelle di cui all'art. 557-ter, L. 296/2006, ritiene che «*la nuova disciplina e quella pregressa sui tetti di spesa hanno due ambiti di applicazione differenti. Le norme introdotte dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, infatti, individuano i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato, mentre le norme dettate dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 fissano i limiti alla spesa complessiva del personale in un'ottica di contenimento della stessa. Pertanto, poiché i due interventi normativi richiamati disciplinano due aspetti differenti della gestione del personale, non è configurabile alcuna abrogazione implicita della vecchia disciplina ad opera della nuova ... Ne consegue, pertanto, che permane, a carico del comune, l'obbligo di rispettare i limiti di spesa fissati, a seconda della fascia demografica, dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e che, qualora il comune che sia in regola con i predetti limiti proceda, sulla base della disciplina introdotta dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, all'assunzione a tempo indeterminato di nuovo*

personale, la maggior spesa contratta per queste ultime assunzioni non si computa ai fini della verifica del rispetto del limite di spesa previsto dai predetti commi 557 quater e 562.»;

RILEVATO che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una disciplina autorizzatoria per la quale, come precisato nel suo art. 7, comma 1, *«la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;*

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020;

VISTO l’art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

«28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di

personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.»;

RICHIAMATO il comma 1-bis, art. 52, d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale consente una maggiore utilizzazione dell'istituto delle progressioni verticali, consentendole nei limiti del 50% delle previsioni di nuove assunzioni in luogo della previgente disciplina del comma 15, art. 22, d.lgs. 75/2017;

DATO ATTO che il Responsabile del settore Polizia Municipale, al quale afferisce la materia del Personale, è stato incaricato dal Sindaco unitamente al Segretario generale di redigere la modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 2021-2023 in funzione delle esigenze discusse con l'Amministrazione comunale e alla luce delle esigenze rappresentate dagli uffici con la finalità di garantire migliori livelli di efficienza, qualità e funzionalità dell'apparato amministrativo nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di legge;

ACQUISITE le risultanze contabili riportate nei seguenti allegati:

- A) Prospetto riepilogativo delle spese di personale – rendiconto 2018;
- B) Prospetto riepilogativo delle spese di personale – rendiconto 2020;
- C) Determinazione dei resti assunzionali disponibili;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Marigliano appartiene alla fascia demografica F (popolazione al 31.12.2019: n. 29.879 abitanti);

RILEVATO che sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia del rapporto tra spesa del personale rilevato dall'ultimo rendiconto e media delle entrate correnti degli ultimi tre esercizi al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere contenuta nel valore pari al 27% quale condizione abilitante all'incremento della capacità assunzionale dell'Ente;

ACCERTATO che:

a) sulla base dei dati relativi alle entrate correnti desumibili dai rendiconti 2017-2019, dalle spese del personale desumibili dall'ultimo rendiconto di gestione approvato (es. 2020), il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Marigliano è pari al 21,73% come verificabile dal prospetto allegato sub D) “Determinazione limiti assunzionali – triennio 2021-2023”;

b) la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione di cui all'art. 2, del D.M.17 marzo 2020, è pari ad euro 3.280.939,96 come specificata nell'allegato A);

c) i resti assunzionali determinati secondo il prospetto C) della presente proposta ammontano a euro 391.723,41;

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 5, comma 2, D.M. 17 marzo 2020, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla tabella 2, *fermo restando il limite di cui alla tabella 1 dell'articolo 4, i piani triennali dei fabbisogni del personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*, dal prospetto allegato sub C si evince la sussistenza di resti assunzionali, utilizzabili per il periodo 2021-2023 pari ad euro 391.723,41, comprensivi di oneri, la quale somma deve tuttavia ritenersi assorbita dagli incrementi teorici della spesa del personale calcolati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato D.M.;

RICHIAMATO il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-RGS in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454), a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019, nel quale viene chiarito che: *«l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo»*;

RILEVATO che la quota relativa ai resti assunzionali quantificati come da allegato C risulta inferiore alle maggiori disponibilità derivanti dalle facoltà assunzionali calcolate in applicazione dell'art. 5, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, le quali dunque prevalgono nella definizione della quota teorica della manovra ammissibile per il Comune di Marigliano;

DATO ATTO che, tenuto conto della spesa del personale desumibile dal consuntivo 2018, la spesa potenziale massima per ciascuno degli esercizi considerati (2021, 2022 e 2023) derivante dall'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella 2 dell'articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020, risulta dal prospetto allegato sub. D), i cui risultati sono di seguito sinteticamente riportati:

- limite di spesa tendenziale (art. 4, DM 17/3/2020): euro 4.174.384,43;
- incrementi assunzionali teorici ai sensi dell'art. 5 DM 17/3/2020 al netto dell'IRAP:
 - o euro 3.805.890,35 relativamente al 2021;
 - o euro 3.904.318,55 relativamente al 2022;
 - o euro 3.969.937,35 relativamente al 2023;

RILEVATO che le economie derivanti dalla previsione della cessazione del personale dipendente sono riassunte nel prospetto allegato sub E);

DATO ATTO che sulla base della normativa in vigore e della capacità di spesa comunicata dal Servizio Ragioneria il Settore Polizia Municipale, al quale afferisce la materia del Personale, ha provveduto a stilare la seguente proposta del piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2021, 2022, 2023, meglio dettagliata nell'allegato F), unitamente al Segretario Generale e al Sindaco, il quale ha mantenuto la delega al Personale, la quale modifica la precedente programmazione varata con delibera di G.C. n. 69/2021 come seguito delineato:

Spesa per assunzioni di unità a tempo indeterminato:

INTERVENTI ATTUATI:

spesa per assunzioni di unità a tempo indeterminato:

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Funzionario specialista tecnico -Area III	D1	16/12/2021	1.407,97	33.791,19	33.791,19
Funzionario specialista contabile	D	1/12/2021	2.816,10	33.793,23	33.793,23
Funzionario specialista socio-assistenziale	D	1/12/2021	2.816,10	33.793,23	33.793,23
Istruttore tecnico	C	1/12/2021	2.593,13	31.117,53	31.117,53
Istruttore di vigilanza	C	1/12/2021	2.750,84	33.010,05	33.010,05
			12.384,14	165.505,23	165.505,23

Stabilizzazioni LSU

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Costo relativo alla stabilizzazione al 45% di sette unità di LSU di categoria A (dal 31/3/2021)	A1	apr-21	61.999,36	82.665,81	82.665,81
Costo relativo alla stabilizzazione al 45% di dodici unità di LSU di categoria B (dal 31/3/2021)	B1	apr-21	112.419,12	149.892,16	149.892,16
Costo relativo alla stabilizzazione al 50% di tre unità di LSU di categoria A (dal 31/7/2021)	A1	ago-21	16.401,95	39.364,67	39.364,67
			190.820,43	271.922,64	271.922,64

Incremento orario di lavoro

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Passaggio dal 45% al 50% per 7 unità di cat. A (LSU stabilizzati nel 2021)	A1	lug-21	4.592,55	9.185,09	9.185,09
Passaggio dal 45% al 50% per 7 unità di cat. B (LSU stabilizzati nel 2021)	B1	lug-21	4.857,62	9.715,23	9.715,23
Passaggio dal 50% al 100% per 3 unità di cat. A (LSU stabilizzati prima del 2021)	A1	set-21	13.121,56	39.364,67	39.364,67
Passaggio dal 50% al 100% per 3 unità di cat. A (LSU stabilizzati prima del 2021)	B1	set-21	18.505,20	55.515,61	55.515,61
			41.076,92	113.780,61	113.780,61

INTERVENTI DA ATTUARE:

Spesa per assunzioni di unità a tempo indeterminato non ancora finalizzate

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Istruttore di vigilanza	C1	31/12/201	90,60	32.617,18	32.617,18
Istruttore di vigilanza	C1	31/12/201	90,60	32.617,18	32.617,18
Funzionario informatico	D1	31/12/201	93,86	33.791,19	33.791,19
Funzionario specialista tecnico	D1	31/12/201	93,86	33.791,19	33.791,19
Istruttore direttivo contabile	D1	31/12/201	93,86	33.791,19	33.791,19
Istruttore contabile	C1	31/12/201	86,43	31.115,55	31.115,55
Istruttore tecnico	C1	31/12/201	86,43	31.115,55	31.115,55
Avvocato - Settore Staff p.t. 50%	D1	31/12/201	59,53	21.431,46	21.431,46
Istruttore amministrativo	C1	1/1/2023	-	-	31.115,55
			695,20	250.270,48	281.386,03

Potenziamento dei servizi socio-assistenziali (risorse strutt. agg. D.M. 1 luglio 2021)

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Assunzione di n. 4 funzionari specialisti socio-assistenziali a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Area I (obiettivo 1) *	D1	31/12/201	320,72	115.458,30	115.458,30
Funzionario specialista psicologo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato *	D1	31/12/201	96,46	34.724,75	34.724,75
			417,18	150.183,04	150.183,04

Potenziamento dei servizi socio-assistenziali - contributo per assunzione di assistenti sociali fino al rapporto 1/5000 abitanti (risorse strutturali art. 1, comma 797, L. 168/2020)

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
N. 1 funzionario specialista socio-assistenziale a tempo pieno e indeterminato - Area I (per raggiungimento obiettivo rapporto 1/5000 ab.) *	D1	dic-22	-	2.840,63	34.087,56
N. 2 funzionari specialisti socio-assistenziali con contratto a tempo pieno e indeterminato - Area I (per raggiungimento obiettivo rapporto 1/4000 ab.) *	D1	dic-22	-	5.100,93	61.211,14
				7.941,56	95.298,70

* le disposizioni richiamate prevedono il rimborso tanto dei costi diretti delle nuove assunzioni (spesa del personale) quanto dei costi indiretti, per una somma quantificata in 50.000 euro per ciascuna assunzione finanziata con le risorse ripartite con DM 1/7/2021 (fino alla somma di 246.819,39) e in 40.000 euro per ciascuna assunzione finanziata con le risorse del comma 797 della L. 178/2020

Spesa per progressioni verticali ai sensi del comma 1-bis, art. 52, d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80

PROFILO	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
		2021	2022	2023
Trasformazione di due unità di cat. C in D (spesa max. considerando prog. da c1)	apr-22	-	4.013,55	5.351,40
Trasformazione di tre unità di cat. B in C (spesa max. considerando prog. da B1)	apr-22	-	2.514,34	3.352,45
		-	6.527,89	8.703,85

Spesa per assunzioni di unità a tempo determinato:

INTERVENTI ATTUATI:

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Proroga di n. 10 agenti di PM a tempo pieno per mesi 2 (del. 131/2020)	C1	gennaio - febbraio 2021	54.365,27	-	-
Proroga di n. 10 agenti di PM a tempo pieno per mesi 2 (del. 37/2021) - fin. con "Fondo funzioni fondamentali"	C1	marzo - aprile 2021	54.365,27	-	-

Assunzione di 10 agenti di PMA tempo parziale al 50% con contratto a tempo determinato per 3 mesi (del. 37/2021), attuato per cinque unità di personale - fin. con "Fondo funzioni fondamentali"	C1	agosto - ottobre 2021	40.771,48	-	-
Proroga di due mesi di 7 unità di agenti di PM a tempo determinato part-time al 50% (previsto nella del. 110/2021), attuato per n. 5 unità - fin. con "Fondo funzioni fondamentali"	C1	novembre- dicembre 2021	13.591,32	-	-
Assunzione di tre unità di agenti di PM a tempo pieno e determinato di personale da graduatoria biennale (previsto nella del. 110/2021), attuato per n. 3 unità - fin. fondi ex 208 CDS	C1	novembre- dicembre 2021	16.309,58	-	-
			179.402,92	-	-

INTERVENTI DA ATTUARE:

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Assunzione a tempo determinato di tre unità di personale di cat. C1, part time al 30% ai sensi dell'art. 90 TUEL, da aprile 2022 fino al 31/12/2023, prorogabili	C1	da maggio 2022, fino al dicembre 2023	-	16.213,50	24.320,25
Proroga di n. 4 agenti di PM a tempo determinato e parziale al 50% per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C1	31/12/2021 - 30/3/2021	181,21	16.308,59	-
assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di PM a tempo pieno per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C1	20/12/2021 - 30/3/2022	3.624,13	32.617,18	-
Proroga/assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di PM a tempo parziale al 50% per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C1	dal 31/3/3022 al 30/6/2022	-	16.308,59	-
assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di PM a tempo pieno per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C1	dal 31/3/3022 al 30/6/2022	-	32.617,18	-
Funzionario di staff- art. 90 TUEL con contratto full time fino al termine del mandato	D1	da maggio 2022 fino al termine del mandato	-	35.164,22	52.746,33
			3.805,34	149.229,27	77.066,58

DATO ATTO che la programmazione delle progressioni verticali a norma del comma 1-bis, art. 52, d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, viene operata tenuto conto delle assunzioni già operate in attuazione del piano del fabbisogno 2021-2023 in applicazione della delibera di G.C. n. 69/2021 e ss.mm.ii., nonché in relazione alle procedure assunzionali di cui alla presente rimodulazione, ancora da attuare, ossia:

DATO ATTO che tale previsione è indicativa nella misura in cui la spesa di cui all'allegato F) viene calcolata nell'ipotesi di progressione dalla prima categoria economica della posizione inferiore alla prima categoria economica della posizione superiore, di talché esprimerà la spesa massima occorrente;

DATO ATTO che la manovra suesposta è contenuta nel budget assunzionale previsto con la manovra di assestamento di bilancio di cui alla delibera n. 154 del 30/11/2021;

DATO ATTO che il suddetto atto di programmazione del fabbisogno della spesa del personale è coerente con il limite di spesa del personale derivante all'art. 1, comma 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come si evince dal seguente prospetto:

	Media 2011/2013	Previsione spesa personale		
		2021	2022	2023
<i>Spese macroaggregato 101</i>	4.306.477,95	3.598.132,42	3.154.755,32	3.024.321,32
<i>Spese macroaggregato 103</i>	125.657	15.000	10.000	10.000
<i>IRAP macroaggregato 102</i>	263.749,80	224.756,99	201.036,53	197.980,53
<i>Previdenza Agenti di PM</i>		19.000,00	19.000,00	19.000,00
<i>Elettorale</i>	57.554,18			
<i>ISTAT</i>	18.841,78			
Totale spese del personale	4.772.280,39	3.856.889,41	3.384.791,85	3.251.301,85
<i>(-) componenti escluse</i>				
<i>(-) altre spese escluse</i>	620.739,53			
Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.151.540,86	3.856.889,41	3.384.791,85	3.251.301,85

ACCERTATO altresì che la complessiva spesa per le assunzioni di personale a tempo determinato è coerente con i vincoli derivanti dall'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ove si osservi che:

- il limite di spesa del personale per contratti di lavoro flessibile di cui al comma 28 dell'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è pari a 211.346,58 euro corrispondente alla spesa sostenuta per le medesime finalità attestata nel consuntivo 2009, come determinato dalla delibera di G.C. n. 190/2018;
- dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 69, L. 178/2020, la spesa prevista per l'assunzione di personale di P.M. non è soggetta ai suddetti limiti di spesa;
- le spese per le assunzioni di personale a tempo flessibile programmate per l'intero triennio e soggette alla disciplina vincolistica di cui al comma precedente si attestano al di sotto del limite precitato, e comunque dalle stesse occorre sottrarre le voci che non concorrono al raggiungimento dei tetti

assunzionali previsti ai sensi del citato art. 28 d.l. 78/2010, come si evince dal seguente prospetto:

	2021	2022	2023
SPESA PER CONTRATTI FLESSIBILI PROGRAMMATA	183.208,26	149.229,27	77.066,58
della quale non soggetta al limite ai sensi dei commi 993-994 L. 178/2020	183.208,26		
MARGINE UTILE SUL LIMITE VIGENTE PER IL COMUNE DI MARIGLIANO:	211.346,58	62.117,31	134.280,00

DATO ATTO che il presente atto è stato predisposto dal Responsabile del servizio personale, congiuntamente con il Segretario generale, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

CONSIDERATO che nella rimodulazione della programmazione del personale si è tenuto conto dei seguenti fattori:

- a) in relazione alle cessazioni per pensionamento del personale dipendente, l'Ente dovrà attivare le necessarie procedure di assunzione per operare un subentro delle unità cessate, razionalizzando al contempo la spesa e l'assegnazione del personale nelle strutture con maggiori necessità;
- b) il turn-over del personale in procinto di pensionamento potrà essere assicurato anche mediante la sostituzione con unità appartenenti ad una più elevata categoria giuridica, al fine di assicurare migliore qualità e specializzazione del personale, a fronte di specifiche esigenze correlate ai singoli uffici;
- c) elementi qualificanti della nuova organizzazione individuati dall'Amministrazione sono altresì rinvenibili nella necessità di dotare l'Ente di un supporto di staff ex art. 90 TUEL;
- d) accanto alle assunzioni rientranti nella c.d. dotazione organica dell'Ente, rimane salva la possibilità di programmare forme flessibili di utilizzazione di personale per rafforzare il Comando di Polizia Municipale al fine di consentire agli uffici di fronteggiare il maggior carico di lavoro derivante dalle azioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il prospetto riepilogativo della "dotazione organica", allegato G), nel quale sono dettagliate le cessazioni previste e le nuove assunzioni del personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato per struttura di appartenenza;

DI DARE altresì atto che gli attuali bandi regionali approvati con bando pubblicato sulla GURI, 4 serie Concorsi ed esami, n. 54 del 9 luglio 2019, non prevedono procedure per unità di personale abilitato all'esercizio della professione legale, e pertanto si rende necessario procedere con una autonoma procedura assunzionale;

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

DATO atto che la presente proposta verrà comunicata all'organo di revisione economico-finanziaria per l'espressione del parere sulla coerenza con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020 e degli altri vincoli di bilancio;

DATO ATTO che:

a) questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999;

b) con deliberazione della Giunta comunale n. 72 in data 14/5/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2020-2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

c) con successiva deliberazione giunta verrà data approvazione al "Piano Triennale della Performance 2021-2023";

d) il Comune di Marigliano non versa in situazione strutturalmente deficitaria così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000; non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo atto;

e) lo schema del bilancio di previsione 2021/ 2023 è improntato al conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha previsto nuove regole di finanza pubblica che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali;

f) l'amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni o forme differenti, rispetto alle attuali, di gestione ed erogazione dei medesimi; le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

DATO ATTO che sul presente provvedimento verrà stata espletata la procedura di informazione alle OO.SS.;

RELAZIONANO

quanto precede per le conseguenti deliberazioni della Giunta comunale di Marigliano.

Marigliano, 20/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Gianluca PISANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

f.to Com. Dott. Emiliano NACAR

IL SINDACO

LETTA la relazione del Responsabile del Servizio Personale e i prospetti allegati;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL;
VISTO il parere del collegio dei revisori contabili prot. ... del ...

PROPONE
alla Giunta Comunale

DI DELIBERARE

1) l'approvazione ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 ed in modifica della previgente programmazione approvata con delibera di G.C. n. 69/2021, modificata con deliberazioni di G.C. n. 98 del 26 luglio 2021 e n. 110 dell'11 agosto 2021, del seguente **piano triennale dei fabbisogni di personale e delle assunzioni per il periodo 2021-2023** del Comune di Marigliano:

Spesa per assunzioni di unità a tempo indeterminato:

INTERVENTI ATTUATI:

spesa per assunzioni di unità a tempo indeterminato:

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Funzionario specialista tecnico -Area III	D1	16/12/2021	1.407,97	33.791,19	33.791,19
Funzionario specialista contabile	D	1/12/2021	2.816,10	33.793,23	33.793,23
Funzionario specialista socio-assistenziale	D	1/12/2021	2.816,10	33.793,23	33.793,23
Istruttore tecnico	C	1/12/2021	2.593,13	31.117,53	31.117,53
Istruttore di vigilanza	C	1/12/2021	2.750,84	33.010,05	33.010,05
			12.384,14	165.505,23	165.505,23

Stabilizzazioni LSU

PROFILO	CAT	DECORRENZ A	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Costo relativo alla stabilizzazione al 45% di sette unità di LSU di categoria A (dal 31/3/2021)	A1	apr-21	61.999,36	82.665,81	82.665,81
Costo relativo alla stabilizzazione al 45% di dodici unità di LSU di categoria B (dal 31/3/2021)	B1	apr-21	112.419,12	149.892,16	149.892,16
Costo relativo alla stabilizzazione al 50% di tre unità di LSU di categoria A (dal 31/7/2021)	A1	ago-21	16.401,95	39.364,67	39.364,67

			190.820,43	271.922,64	271.922,64
--	--	--	------------	------------	------------

Incremento orario di lavoro

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Passaggio dal 45% al 50% per 7 unità di cat. A (LSU stabilizzati nel 2021)	A1	lug-21	4.592,55	9.185,09	9.185,09
Passaggio dal 45% al 50% per 7 unità di cat. B (LSU stabilizzati nel 2021)	B1	lug-21	4.857,62	9.715,23	9.715,23
Passaggio dal 50% al 100% per 3 unità di cat. A (LSU stabilizzati prima del 2021)	A1	set-21	13.121,56	39.364,67	39.364,67
Passaggio dal 50% al 100% per 3 unità di cat. A (LSU stabilizzati prima del 2021)	B1	set-21	18.505,20	55.515,61	55.515,61
			41.076,92	113.780,61	113.780,61

INTERVENTI DA ATTUARE:

Spesa per assunzioni di unità a tempo indeterminato non ancora finalizzate

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Istruttore di vigilanza	C1	31/12/201	90,60	32.617,18	32.617,18
Istruttore di vigilanza	C1	31/12/201	90,60	32.617,18	32.617,18
Funzionario informatico	D1	31/12/201	93,86	33.791,19	33.791,19
Funzionario specialista tecnico	D1	31/12/201	93,86	33.791,19	33.791,19
Istruttore direttivo contabile	D1	31/12/201	93,86	33.791,19	33.791,19
Istruttore contabile	C1	31/12/201	86,43	31.115,55	31.115,55
Istruttore tecnico	C1	31/12/201	86,43	31.115,55	31.115,55
Avvocato - Settore Staff p.t. 50%	D1	31/12/201	59,53	21.431,46	21.431,46
Istruttore amministrativo	C1	1/1/2023	-	-	31.115,55
			695,20	250.270,48	281.386,03

Potenziamento dei servizi socio-assistenziali (risorse strutt. agg. D.M. 1 luglio 2021)

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Assunzione di n. 4 funzionari specialisti socio-assistenziali a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Area I (obiettivo 1) *	D1	31/12/201	320,72	115.458,30	115.458,30
Funzionario specialista psicologo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato *	D1	31/12/201	96,46	34.724,75	34.724,75
			417,18	150.183,04	150.183,04

Potenziamento dei servizi socio-assistenziali - contributo per assunzione di assistenti sociali fino al rapporto 1/5000 abitanti (risorse strutturali art. 1, comma 797, L. 168/2020)

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
N. 1 funzionario specialista socio-assistenziale a tempo pieno e indeterminato - Area I (per raggiungimento obiettivo rapporto 1/5000 ab.) *	D1	dic-22	-	2.840,63	34.087,56
N. 2 funzionari specialisti socio-assistenziali con contratto a tempo pieno e indeterminato - Area I (per raggiungimento obiettivo rapporto 1/4000 ab.) *	D1	dic-22	-	5.100,93	61.211,14
				7.941,56	95.298,70

* le disposizioni richiamate prevedono il rimborso tanto dei costi diretti delle nuove assunzioni (spesa del personale) quanto dei costi indiretti, per una somma quantificata in 50.000 euro per ciascuna assunzione finanziata con le risorse ripartite con DM 1/7/2021 (fino alla somma di 246.819,39) e in 40.000 euro per ciascuna assunzione finanziata con le risorse del comma 797 della L. 178/2020

Spesa per progressioni verticali ai sensi del comma 1-bis, art. 52, d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80

PROFILO	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
		2021	2022	2023
Trasformazione di due unità di cat. C in D (spesa max. considerando prog. da c1)	apr-22	-	4.013,55	5.351,40
Trasformazione di tre unità di cat. B in C (spesa max. considerando prog. da B1)	apr-22	-	2.514,34	3.352,45
		-	6.527,89	8.703,85

Spesa per assunzioni di unità a tempo determinato:

INTERVENTI ATTUATI:

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Proroga di n. 10 agenti di PM a tempo pieno per mesi 2 (del. 131/2020)	C1	gennaio - febbraio 2021	54.365,27	-	-
Proroga di n. 10 agenti di PM a tempo pieno per mesi 2 (del. 37/2021) - fin. con "Fondo funzioni fondamentali"	C1	marzo - aprile 2021	54.365,27	-	-
Assunzione di 10 agenti di PMA tempo parziale al 50% con contratto a tempo determinato per 3 mesi (del. 37/2021),	C1	agosto - ottobre 2021	40.771,48	-	-

attuato per cinque unità di personale - fin. con "Fondo funzioni fondamentali"					
Proroga di due mesi di 7 unità di agenti di PM a tempo determinato part-time al 50% (previsto nella del. 110/2021), attuato per n. 5 unità - fin. con "Fondo funzioni fondamentali"	C1	novembre-dicembre 2021	13.591,32	-	-
Assunzione di tre unità di agenti di PM a tempo pieno e determinato di personale da graduatoria biennale (previsto nella del. 110/2021), attuato per n. 3 unità - fin. fondi ex 208 CDS	C1	novembre-dicembre 2021	16.309,58	-	-
			179.402,92	-	-

INTERVENTI DA ATTUARE:

PROFILO	CAT	DECORRENZA	SPESA TOTALE		
			2021	2022	2023
Assunzione a tempo determinato di tre unità di personale di cat. C1, part time al 30% ai sensi dell'art. 90 TUEL, da aprile 2022 fino al 31/12/2023, prorogabili	C1	da maggio 2022, fino al dicembre 2023	-	16.213,50	24.320,25
Proroga di n. 4 agenti di PM a tempo determinato e parziale al 50% per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C1	31/12/2021 - 30/3/2021	181,21	16.308,59	-
assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di PM a tempo pieno per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C1	20/12/2021 - 30/3/2022	3.624,13	32.617,18	-
Proroga/assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di PM a tempo parziale al 50% per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C1	dal 31/3/3022 al 30/6/2022	-	16.308,59	-
assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di PM a tempo pieno per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C1	dal 31/3/3022 al 30/6/2022	-	32.617,18	-
Funzionario di staff- art. 90 TUEL con contratto full time fino al termine del mandato	D1	da maggio 2022 fino al termine del mandato	-	35.164,22	52.746,33
			3.805,34	149.229,27	77.066,58

2) di dare atto che la programmazione del personale suesposta è stata redatta tenuto conto della necessità di garantire prudenzialmente gli equilibri di bilancio alla luce del contesto fortemente segnato dagli effetti economici del Covid-19, che non consente di garantire la stabilità delle risorse finanziarie in entrata, nonché

delle molteplici sopravvenienze e dei debiti fuori bilancio segnalati dall'Ufficio contenzioso per i quali è necessario appostare prioritariamente adeguate risorse ed accantonamenti di bilancio; per tale ragione, la programmazione è suscettibile di revisione a seguito della verifica degli equilibri di bilancio;

3) di demandare al Settore Personale il compito di definire le idonee procedure assunzionali, previo svolgimento delle procedure di mobilità obbligatoria, concordando le stesse con i Settori interessati; l'esercizio di tale discrezionalità potrà essere perseguita mediante percorsi di mobilità volontaria, ricorso alle graduatorie RIPAM, espletamento di nuove procedure concorsuali o scorrimento di graduatorie approvate da altri Enti locali, nella ricerca di un equilibrio tra celerità nella definizione dei procedimenti di selezione e idoneità dell'istituto prescelto alla individuazione del personale maggiormente qualificato in funzione dei posti previsti nella presente programmazione;

4) di autorizzare il Responsabile del servizio del personale a procedere all'utilizzo di personale in comando nelle more dell'attuazione del programma assunzionale, coerentemente con la spesa appostata per ciascuna annualità di riferimento;

5) di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente allegata sub G);

6) di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

7) di confermare che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 di cui alla delibera n. 69/2021 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

8) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, a cura del servizio del personale;

9) di demandare al responsabile del servizio del personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

10) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL.

Marigliano,

IL SINDACO
Avv. Giuseppe JOSSA



 PROTOCOLLO GENERALE COMUNE DI MARIGLIANO
L 22 DIC. 2021
Numero 20981

CITTA' DI MARIGLIANO

Provincia di Napoli


Collegio dei Revisori

Parere n. 44 del 22-12-2021

OGGETTO: Modifica della proposta di deliberazione della Giunta Comunale sulla programmazione triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 approvata con deliberazione di G.C. n. 110 dell'11 agosto 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- Ricevuta a mezzo pec in data 20/12/2021 la proposta avente ad oggetto l'Approvazione della **modifica della programmazione triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023**
- *Visto* il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, Ordinamento EE.LL. e s.m.i.;
- *Visto* il vigente statuto comunale;
- *Richiamata* la delibera n. 69 del 5 maggio 2021 con la quale veniva approvata la "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023";
- *Richiamate* le successive delibere di G.C. n. 98 del 26 luglio 2021 e n. 110 dell'11 agosto 2021 con le quali si approvavano alcune modifiche alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, i cui effetti venivano evidenziati nella manovra di assestamento di bilancio approvata con delibera di C.C. n. 43 del 29/7/2021;
- *Accertato* che ad oggi residuano capacità assunzionali *per* economie di bilancio per il 2021, delle quali si è tenuto conto al fine della manovra di assestamento generale di bilancio di cui alla delibera di G.C. n. 154 del 30 novembre 2021;
- *Verificato* che per i dipendenti pubblici al raggiungimento del limite d'età dei 65 anni abbiano già maturato il requisito contributivo l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro d'ufficio e che da tale situazione si generano ulteriori economie di gestione previsionali che possono alimentare ulteriori spazi assunzionali;
- *Visto* che la legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, in materia di conseguimento di livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale, prevede l'erogazione di un contributo strutturale a favore degli Enti d'Ambito ovvero dei comuni che ne fanno parte, e che con delibera di giunta di variazione al bilancio n. 154 del 30 novembre 2021 si è provveduto ad appostare delle disponibilità finanziarie per la gestione in entrata del suddetto contributo e per l'incremento della spesa del personale destinato al potenziamento dei servizi sociali;
- *Preso atto* che è in corso di redazione il DUP per il periodo 2022-2024 ove risultano in corso di definizione i prospetti concernenti la programmazione del personale;



- *Considerato* che il Comune di Marigliano non è in dissesto finanziario e non si trova nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ex art.242 del D.lgs.267/2000;
- *Verificato* che il programma triennale del Fabbisogno del Personale per triennio è coerente con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Acquisite le risultanze contabili in relazione al Prospetto riepilogativo delle spese di personale rendiconto 2018; Prospetto riepilogativo delle spese di personale rendiconto 2020; Determinazione dei resti assunzionali disponibili;

Accertato che sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia del rapporto tra spesa del personale rilevato dall'ultimo rendiconto e media delle entrate correnti degli ultimi tre esercizi al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere contenuta nel valore pari al 27% quale condizione abilitante all'incremento della capacità assunzionale dell'Ente;

Verificato il permanere, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, dell'appartenenza del Comune di Marigliano alla fascia demografica "f" (popolazione al 31.12.2019: n. 29.879 abitanti);

Verificato che :

- a) sulla base dei dati relativi alle entrate correnti desumibili dai rendiconti 2017-2019, dalle spese del personale desumibili dall'ultimo rendiconto di gestione approvato il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Marigliano è pari al 21,73%;
 - b) la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione di cui all'art. 2, del D.M.17 marzo 2020, è pari ad euro 3.280.939,96;
 - c) i resti assunzionali determinati secondo il prospetto C) ammontano a euro 391.723,41;
- *Accertato* che la modifica della programmazione del personale comporta costi aggiuntivi rispetto alla precedente previsione di cui alla delibera n. 69 del 5 maggio 2021:

Rilevate le economie derivanti dalla previsione della cessazione del personale dipendente;

Accertato che l'atto di programmazione del fabbisogno della spesa del personale è coerente con il limite di spesa del personale derivante all'art. 1, comma 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296, come si evince dal seguente prospetto:



2

	Media 2011/2013	Previsione spesa personale		
		2021	2022	2023
<i>Spese macroaggregato 101</i>	4.306.477,95	3.598.132,42	3.154.755,32	3.024.321,32
<i>Spese macroaggregato 103</i>	125.657	15.000	10.000	10.000
<i>IRAP macroaggregato 102</i>	263.749,80	224.756,99	201.036,53	197.980,53
<i>Previdenza Agenti di PM</i>		19.000,00	19.000,00	19.000,00
<i>Elettorale</i>	57.554,18			
<i>ISTAT</i>	18.841,78			
Totale spese del personale	4.772.280,39	3.856.889,41	3.384.791,85	3.251.301,85
<i>(-) componenti escluse</i>				
<i>(-) altre spese escluse</i>	620.739,53			
Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.151.540,86	3.856.889,41	3.384.791,85	3.251.301,85

Accertato che la modifica della programmazione del personale in essere non comporta variazione di spesa rispetto alla precedente previsione di cui alla delibera n. 98/2021, ma solo una diversa distribuzione dovuta allo slittamento delle assunzioni a tempo indeterminato:

Accertato che la complessiva spesa per le assunzioni di personale a tempo determinato è coerente con i vincoli derivanti dall'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è pari a 211.346,58 euro corrispondente alla spesa sostenuta per le medesime finalità attestata nel consuntivo 2009; e che le spese per le assunzioni di personale a tempo flessibile programmate per l'intero triennio si attestano al di sotto del limite sopra indicato;

Visto l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto che il Comune di Marigliano non versa in situazione strutturalmente deficitaria così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000; non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo conto consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo atto;

Visto che lo schema del bilancio di previsione 2021/ 2023 è improntato al conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,

Preso atto della coerenza dell'atto di programmazione in oggetto con il bilancio di previsione;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile dei Dirigenti proponenti;

Accertato che il nuovo programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2022-2023 è in linea con le nuove disposizioni normative in materia anche alla luce del D.P.C.M. 17/03/2020 pubblicato in G.U nr. 108 del 27/04/2020;

Alla luce della documentazione ricevuta che si intende integralmente qui richiamata, e delle considerazioni sopra evidenziate, fermo restante l'obbligo di trasmettere al sistema Sico il conto del personale,(adempimento che non risulta ancora evaso), nonché l'attento monitoraggio degli equilibri finanziari di bilancio, il collegio esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione.


Marigliano, li 22/12/2021

Il Collegio dei Revisori

Dr. Francesco Saverio Tartaglione Presidente

Rag. Ida Coccurullo Componente

Dr. Giovanni Ambrosio Componente

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018		
Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020		
J.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.268.485,26 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.569.034,27 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.485.332,12 €
U.1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	34.472,65 €
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1.966.581,49 €
U.1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	79.364,31 €
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	381.143,09 €
U.1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	22.639,50 €
U.1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	
U.1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.131,08 €
U.1.01.01.01.009	Assegni di ricerca	
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	83.702,15 €
U.1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	83.702,15 €
U.1.01.01.02.003	Altre spese per il personale n.a.c.	
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	699.450,99 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	689.817,45 €
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	677.817,45 €
U.1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	12.000,00 €
U.1.01.02.01.003	Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	
U.1.01.02.01.004	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	9.633,54 €
U.1.01.02.02.001	Assegni familiari	9.633,54 €
U.1.01.02.02.002	Equo indennizzo	
U.1.01.02.02.003	Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	
U.1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.005	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	
U.1.01.02.02.006	Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	
U.1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	12.454,70 €
U.1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
U.1.03.02.12.002	Quota LSU in carico all'ente	12.454,70 €
U.1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	
U.1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	
	TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020	3.280.939,96 €
ECCEZIONE 1	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere)	
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	
	TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO	3.280.939,96 €

Marigliano,6/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca Pisano

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI PERSONALE - RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020		
Circ. interministeriale interpretativa del D.M. 17 marzo 2020		
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente (AL NETTO DEGLI IMPORTI DI CUI ALL'ECCEZIONE 1, SE RICORRE)	3.323.952,34 €
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.615.240,83 €
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.531.423,83 €
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	83.817,00 €
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	708.711,51 €
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	699.935,66 €
U.1.01.02.02.000	Altri contributi sociali	8.775,85 €
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale (parziale)	36.113,77 €
TOTALE SPESE DI PERSONALE D.M. 17 MARZO 2020		3.360.066,11 €
ECCEZIONE 1	Costo pro-quota delle spese per convenzione di segreteria (art. 2, c. 3, D.M. Ministero dell'Interno in itinere)	
ECCEZIONE 2	Spese di personale per nuove assunzioni (dopo 14/10/2020) integralmente finanziate da normative speciali (A DETRARRE)	
TOTALE SPESE DI PERSONALE EFFETTIVO		3.360.066,11 €

Marigliano, 6/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca PISANO

Determinazione dei resti assunzionali disponibili					
Inquadramento giuridico	Importo della retribuzione annuale di inquadramento, senza progressioni	Cessazioni 2015			
		n. unità	Retribuz. Tabellare	oneri riflessi	Totale
D3	27.572,87	0	-	-	-
D	23.980,06	2	47.960,12	12.795,76	60.755,88
C	22.039,42	3	66.118,26	17.640,35	83.758,61
B3	19.536,90	0	-	-	-
B	19.536,90	1	19.536,90	5.212,44	24.749,34
A	18.482,75	0	-	-	-
Totale economie =					169.263,84
Quota utilizzabile nell'anno successivo, pari al 25% delle econ. =					42.315,96
Quota derivante da precedenti annualità non utilizzata =					-
Residuo assunzionale					42.315,96
Inquadramento giuridico	Importo della retribuzione annuale di inquadramento, senza progressioni	Cessazioni 2016			
		N.	Retribuz. Tabellare	oneri riflessi	Totale
D3	27.572,87	0	-	-	-
D	23.980,06	1	23.980,06	6.397,88	30.377,94
C	22.039,42	3	66.118,26	17.640,35	83.758,61
B3	19.536,90	0	-	-	-
B	19.536,90	0	-	-	-
A	18.482,75	1	18.482,75	4.931,20	23.413,95
Totale economie =					114.136,55
Quota utilizzabile nell'anno successivo, pari al 25% delle econ. =					28.534,14
Quota utilizzata per nuove assunzioni =					-
Quota derivante da precedenti annualità non utilizzata =					42.315,96
Residuo assunzionale da riportare =					70.850,10
Inquadramento giuridico	Importo della retribuzione annuale di inquadramento, senza progressioni	Cessazioni 2017			
		N.	Retribuz. Tabellare	oneri riflessi	Totale
D3	27.572,87	2	55.145,74	14.712,88	69.858,62
D	23.980,06	0	-	-	-
C	22.039,42	2	44.078,84	11.760,23	55.839,07
B3	19.536,90	0	-	-	-
B	19.536,90	2	39.073,80	10.424,89	49.498,69
A	18.482,75	0	-	-	-
Totale economie =					105.337,76
Quota utilizzabile nell'anno successivo, pari al 75% delle econ. =					79.003,32
<i>Assunzioni effettuate: 1 unità di cat. D</i>					
Quota utilizzata per nuove assunzioni =					23.980,06
Quota derivante da precedenti annualità non utilizzata =					70.850,10
Residuo assunzionale da riportare =					125.873,36
Inquadramento giuridico	Importo della retribuzione annuale di inquadramento, senza progressioni	Cessazioni 2018			
		N.	Retribuz. Tabellare	oneri riflessi	Totale
D3	27.572,87	0	-	-	-
D	23.980,06	4	95.920,24	25.591,52	121.511,76
C	22.039,42	3	66.118,26	17.640,35	83.758,61
B3	19.536,90	0	-	-	-
B	19.536,90	0	-	-	-
A	18.482,75	1	18.482,75	4.931,20	23.413,95
Totale economie =					205.270,37
Quota utilizzabile nell'anno successivo, pari al 75% delle econ. =					153.952,78
<i>Assunzioni effettuate: 1 unità di cat. D; 7 stabilizzazioni di LSU di cat. B (di cui 4 al 50%), 5 stab. di cat. A (di cui 4 al 50%)</i>					
Quota utilizzata per nuove assunzioni =					153.132,75
Quota derivante da precedenti annualità non utilizzata =					125.873,36
Residuo assunzionale da riportare =					126.693,39
Inquadramento giuridico	Importo della retribuzione annuale di inquadramento, senza progressioni	Cessazioni 2019			
		N.	Retribuz. Tabellare	oneri riflessi	Totale
D3	27.572,87	0	-	-	-
D	23.980,06	4	95.920,24	25.591,52	121.511,76
C	22.039,42	6	132.236,52	35.280,70	167.517,22
B3	19.536,90	1	19.536,90	5.212,44	24.749,34
B	18.482,75	2	36.965,50	9.862,40	46.827,90
A	19.413,46	1	19.413,46	5.179,51	24.592,97
Totale economie =					360.606,22
Quota utilizzabile pari al 100% delle econ. =					360.606,22
<i>Assunzioni effettuate: Stabilizzazione LSU di 3 unità di cat. B e 2 unità di cat. A</i>					
Quota utilizzata per nuove assunzioni =					95.576,20
Quota derivante da precedenti annualità non utilizzata =					126.693,39
Residuo assunzionale da riportare =					391.723,41

Totale resti assunzionali ai sensi dell'art. 5, comma 2, DM 17/3/2020 da riportare nel calcolo delle facoltà assunzionali 2021-2023:

391.723,41

DETERMINAZIONE LIMITI ASSUNZIONALI - TRIENNIO 2021-2023*Calcolo limiti di spesa per assunzioni di personale ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM 17/3/2020*

Entrate correnti		Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2021-2023			totale
es. 2018	17.201.006,03	-	1.801.937,13	=	15.399.068,90
es. 2019	16.635.033,60	-	1.801.937,13	=	14.833.096,47
es. 2020	17.951.820,93	-	1.801.937,13	=	16.149.883,80
Media aritmetica degli accertamenti di competenza dell'ultimo triennio considerato				=	15.460.683,06 (A)
Spesa del personale desumibile dall'ultimo rendiconto di gestione approvato (2020) al lordo delle spese ulteriori desumibili dalla definizione dell'art. 2, DM. 17/3/2020 e circ. 13 maggio 2020:					3.360.066,11 (B)
Rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette (in %)				=	21,73
Valore soglia in %				=	27,00 (C)
Differenziale (valore soglia tabella art. 4 DM 17/3/2020 e rapporto effettivo tra spesa di personale ed entrate correnti nette desumibile dall'ultimo rendiconto)				=	5,27
Incremento massimo teorico della spesa del personale calcolato sulla base del rendiconto 2020 (A * C /100 - B)					= 814.318,32 (D)
Limite teorico della spesa del personale ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM 17/3/2020					= 4.174.384,43 (E)

Calcolo limiti annuali ex art. 5 DM 17/3/2020

Spese rendiconto di gestione anno 2018	=	3.280.939,96	(F)
Resti assunzionali disponibili	=	391.723,41	(G)
Incremento annuo della spesa di			

Annualità	% Tabella 2	Incremento teorico (% tabella 2 * F)	Resti assunzionali disponibili	Migliore alternativa (H)	Spesa del personale teorica ai sensi dell'art. 5 DM 17/3/2020 (H + F)	
2021	16%	524.950,39	391.723,41	524.950,39	3.805.890,35	(I1)
2022	19%	623.378,59	391.723,41	623.378,59	3.904.318,55	(I2)
2023	21%	688.997,39	391.723,41	688.997,39	3.969.937,35	(I3)

Determinazione del limite di spesa del personale da applicare per ciascuna annualità

Annualità	Spesa ex art. 2 DM 17/3/2020	Spesa ex art. 5 DM 17/3/2020	Minore somma
2021	4.174.384,43	3.805.890,35	3.805.890,35
2022	4.174.384,43	3.904.318,55	3.904.318,55
2023	4.174.384,43	3.969.937,35	3.969.937,35

Calcolo delle economie derivanti dalla previsione delle cessazioni

Risparmi derivanti dalle previste cessazioni per il personale in ruolo al primo gennaio 2021

Categorie e profilo del personale per cui nel corso del 2021 è intervenuta la cessazione dal servizio	Capitol interessato da economie di bilancio	Retribuzione annua (competenze)	Oneri	IRAP	2021							2022							2023						
					economie							economie							economie						
					n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI	n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI	n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI						
Istruttore amministrativo di cat. C5		25.739,08	6.865,38	2.187,82	8	17.159,39	4.576,92	1.458,55	23.194,85	12	25.739,08	6.865,38	2.187,82	34.792,28	12	25.739,08	6.865,38	2.187,82	34.792,28						
Istruttore amministrativo di cat. C5		24.988,69	6.865,38	2.124,89	6	12.499,35	3.432,69	1.062,44	16.994,48	12	24.988,69	6.865,38	2.124,89	33.988,96	12	24.988,69	6.865,38	2.124,89	33.988,96						
Esecutore amministrativo di cat. B3		21.621,29	5.766,74	1.837,81	4	7.207,10	1.922,25	612,60	9.741,95	12	21.621,29	5.766,74	1.837,81	29.225,84	12	21.621,29	5.766,74	1.837,81	29.225,84						
Agente di Polizia Municipale di cat. C5	500010	26.849,92	7.161,75	2.282,24	3	6.712,48	7.221,69	1.700,44	570,56	613,84	9.073,48	9.741,93	12	26.849,92	7.161,75	2.282,24	36.293,91	36.962,37							
Esecutore amministrativo di cat. B3	470009	22.273,20	5.940,70	1.893,22	1	1.856,10	1.856,10	495,06	157,77	364,64	2.508,93	2.715,79	12	22.273,20	5.940,70	1.893,22	30.107,12	30.107,12							
Agente di Polizia Municipale di cat. C5		25.739,08	7.161,75	2.187,82	2	4.289,85	1.193,63	364,64	5.848,11	12	25.739,08	7.161,75	2.187,82	35.088,65	12	25.739,08	7.161,75	2.187,82	35.088,65						
Minore spesa per retribuzione					49.724,26	9.077,79	13.410,97	2.401,46	4.226,56	978,48	67.361,79	12.457,73	147.221,26	49.632,33	39.761,69	13.216,41	12.513,81	4.216,75	199.496,76	67.069,49					

Categorie e profilo del personale per cui si prevede la cessazione nel triennio	Retribuzione annua (competenze)	Oneri	IRAP	2021							2022							2023						
				economie							economie							economie						
				n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI	n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI	n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI						
Istruttore direttivo di cat. D3	44009	28.496,72	7.601,17	2.422,22	-	-	-	-	-	11	26.121,99	7.601,17	2.422,22	36.145,38	12	28.496,72	7.601,17	2.422,22	38.520,11					
Istruttore amministrativo di cat. C3		25.739,08	6.440,24	2.187,82	-	-	-	-	-	10	21.440,23	6.440,24	2.187,82	29.968,29	12	25.739,08	6.440,24	2.187,82	34.367,14					
Agente di Polizia Municipale di cat. C5		25.739,08	7.161,75	2.187,82	-	-	-	-	-	8	17.159,29	4.774,50	1.458,85	23.392,64	12	25.739,08	7.161,75	2.187,82	35.088,65					
Istruttore contabile di cat. C5	41018	24.988,69	6.865,38	2.124,89	-	-	-	-	-	8	16.665,79	18.197,10	4.576,92	4.769,04	12	24.988,69	6.865,38	2.124,89	33.988,96					
Istruttore contabile di cat. C5	41018	24.988,69	6.865,38	2.124,89	-	-	-	-	-	8	16.665,79	18.197,10	4.576,92	4.769,04	12	24.988,69	6.865,38	2.124,89	33.988,96					
Istruttore amministrativo di cat. C3	139002	24.145,92	6.440,24	2.052,40	-	-	-	-	-	8	16.097,28	16.738,44	4.293,49	4.443,71	12	24.145,92	6.440,24	2.052,40	32.638,56					
Istruttore amministrativo di cat. C5	470009	24.988,69	6.865,38	2.124,89	-	-	-	-	-	6	12.499,35	14.023,38	3.432,69	3.621,67	12	24.988,69	6.865,38	2.124,89	33.988,96					
Agente di Polizia Municipale di cat. C5	500010	25.739,08	7.161,75	2.187,82	-	-	-	-	-	3	6.434,77	1.253,45	1.790,44	9,22	12	25.739,08	7.161,75	2.187,82	35.088,65					
Esecutore Amministrativo di cat. B2		20.861,04	5.563,82	1.773,19	-	-	-	-	-	3	5.215,26	1.390,95	443,30	7.049,51	12	20.861,04	5.563,82	1.773,19	28.198,04					
Operaio specializzato di cat. B3		21.621,29	5.766,74	1.837,81	-	-	-	-	-	1	1.801,77	480,56	153,15	2.435,49	12	21.621,29	5.766,74	1.837,81	29.225,84					
Esecutore Amministrativo di cat. B3		21.621,29	5.766,74	1.837,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	16.215,97	4.325,05	1.378,36	21.919,38						
Istruttore amministrativo di cat. C3	22006	25.739,08	6.440,24	2.187,82	-	-	-	-	-	8	17.159,29	4.293,49	4.443,71	1.458,55	12	25.739,08	6.440,24	2.187,82	34.367,14					
Esecutore Amministrativo di cat. B6	220006	22.273,20	5.940,70	1.893,22	-	-	-	-	-	8	14.848,80	15.992,22	3.960,46	4.212,72	12	22.273,20	5.940,70	1.893,22	30.107,12					
Assistente sociale di cat. D3	1921005	28.496,72	7.601,17	2.422,22	-	-	-	-	-	7	16.623,09	17.406,73	4.434,02	4.623,89	12	28.496,72	7.601,17	2.422,22	38.520,11					
Istruttore tecnico di cat. C3		24.145,92	6.440,24	2.052,40	-	-	-	-	-	6	12.072,96	10.643,17	3.220,12	2.819,70	12	24.145,92	6.440,24	2.052,40	32.638,56					
Minore spesa per retribuzione					140.110,63	88.052,84	37.651,07	22.924,09	11.909,40	7.925,40	189.671,11	118.902,33	324.258,48	133.174,41	86.964,97	58.941,97	9.054,86	438.785,42	181.638,66					

Risparmi derivanti dalle previste cessazioni per il personale immesso in ruolo con la stabilizzazione degli LSU

Categorie e profilo del personale per cui si prevede la cessazione nel triennio	Retribuzione annua (competenze)	Oneri	IRAP	2021							2022							2023						
				economie							economie							economie						
				n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI	n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI	n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI						
Operaio di cat. A1 al 50%	9.706,73	2.588,87	825,07	-	-	-	-	-	10	8.088,94	2.157,39	687,56	10.933,89	12	9.706,73	2.588,87	825,07	13.120,67						
Esecutore amministrativo di cat. B1 al 50%	10.266,98	5.476,55	872,69	-	-	-	-	-	5	4.277,91	2.281,90	363,62	6.923,43	12	10.266,98	5.476,55	872,69	16.616,22						
Esecutore amministrativo di cat. B1 al 50%	10.266,98	5.476,55	872,69	-	-	-	-	-	4	3.422,33	1.825,52	290,90	5.538,74	12	10.266,98	5.476,55	872,69	16.616,22						
Esecutore amministrativo di cat. B1 al 50%	10.266,98	5.476,55	872,69	-	-	-	-	-	2	1.711,16	912,76	145,45	2.769,37	12	10.266,98	5.476,55	872,69	16.616,22						
Esecutore amministrativo di cat. B1 al 50%	10.266,98	5.476,55	872,69	-	-	-	-	-	2	1.711,16	912,76	145,45	2.769,37	12	10.266,98	5.476,55	872,69	16.616,22						
Esecutore amministrativo di cat. B1 al 50%	10.430,52	5.476,55	886,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10.430,52	5.476,55	886,59	16.793,67						
Operaio di cat. A1 al 50%	9.706,73	2.588,87	825,07	-	-	-	-	-	6	4.853,37	-	-	4.853,37	12	9.706,73	2.588,87	825,07	13.120,67						
Minore spesa per retribuzione					19.211,50	8.090,32	1.632,98	28.934,80	66.058,34	31.266,96	102.839,57													

Calcolo della riduzione del contributo statale per stabilizzazione del personale LSU

Categorie e profilo del personale per cui si prevede la cessazione nel triennio	Retribuzione annua (competenze)	2021				2022				2023					
		Minori entrate				Minori entrate				Minori entrate					
		n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI	n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP	TOTALI	n. mesi	Retribuzione	ONERI	IRAP
Operaio di cat. A1 al 50%	9.262,00	-	-	-	-	10	-	-	-	7.718,33	12	-	-	-	9.262,00
Esecutore amministrativo di cat. B1 al 50%	9.262,00	-	-	-	-	5	-	-	-	3.859,17	12	-	-	-	9.262,00
Esecutore amministrativo di cat. B1 al 50%	9.262,00	-	-	-	-	4	-	-	-	3.087,33	12	-	-	-	9.262,00
Esecutore amministrativo di cat. B1 al 50%	9.262,00	-	-	-	-	2	-	-	-	1.543,67	12	-	-	-	9.262,00
Esecutore amministrativo di cat. B1 al 50%	9.262,00	-	-	-	-	2	-	-	-	1.543,67	12	-	-	-	9.262,00
Esecutore amministrativo di cat. B1 al 50%	9.262,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	9.262,00
Operaio di cat. A1 al 50%	9.262,00	-	-	-	-	6	-	-	-	17.752,17	12	-	-	-	9.262,00
Minor contributo per la stabilizzazione degli LSU conseguente ai pensionamenti										17.752,17					60.203,00

2021		2022		2023	
Retribuzione	ONERI	Retribuzione	ONERI	Retribuzione	ONERI
minore spesa lorda	Economie di bilancio	minore spesa lorda	Economie di bilancio	minore spesa lorda	Economie di bilancio
49.724,26	9.077,79	13.410,97	2.401,46	4.226,56	978,48
67.361,79	12.457,73	306.543,39	137.685,17	85.903,08	36.142,50
12.457,73	4.226,56	26.056,19	12.144,15	418.102,67	185.971,81
147.221,26	49.632,33	39.761,69	13.216,41	12.513,81	4.216,75
199.496,76	67.069,49	324.258,48	133.174,41	86.964,97	58.941,97
34.367,14	2.187,82	35.088,65	1.837,81	29.225,84	1.837,81
36.293,91	2.282,24	36.962,37	2.325,53	36.293,91	36.962,37
30.107,12	1.893,22	30.107,12	1.893,22	30.107,12	30.107,12
35.088,65	2.187,82	35.088,65	2.187,82	35.088,65	35.088,65
199.496,76	67.069,49	324.258,48	133.174,41	86.964,97	58.941,97
34.367,14	2.187,82	35.088,65	1.837,81	29.225,84	1.837,81
36.293,91	2.282,24	36.962,37	2.325,53	36.293,91	36.962,37
30.107,12	1.893,22	30.107,12	1.893,22	30.107,12	30.107,12
35.088,65	2.187,82	35.088,65	2.187,82	35.088,65	35.088,65
199.496,76	67.069,49	324.258,48	133.174,41	86.964,97	58.941,97
34.367,14	2.187,82	35.088,65	1.837,81	29.225,84	1.837,81
36.293,91	2.282,24	36.962,37	2.325,53	36.293,91	36.962,37
30.107,12	1.893,22	30.107,12	1.893,22	30.107,12	30.107,12
35.088,65	2.187,82	35.088,65	2.187,82	35.088,65	35.088,65
199.496,76	67.069,49	324.258,48	133.174,41	86.964,97	58.941,97
34.367,14	2.187,82	35.088,65	1.837,81	29.225,84	1.837,81
36.293,91	2.282,24	36.962,37	2		

MANOVRA ASSUNZIONALE

CALCOLO DEI COSTI

A) INTERVENTI ASSUNZIONALI DA ATTUARE:

Spesa per assunzioni di unità a tempo indeterminato non ancora finalizzate

profilo	cat.	Retribuzione				Decorr. spesa	2021			2022			2023		
		Competenze	Oneri	IRAP	Totale		Mesi	Spesa totale		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa	
								al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP
Istruttore di vigilanza	C1	24.130,17	6.435,95	2.051,06	32.617,18	31/12/201	0,03	84,91	90,60	12	30.566,12	32.617,18	12	30.566,12	32.617,18
Istruttore di vigilanza	C1	24.130,17	6.435,95	2.051,06	32.617,18	31/12/201	0,03	84,91	90,60	12	30.566,12	32.617,18	12	30.566,12	32.617,18
Funzionario informatico	D1	24.998,69	6.667,61	2.124,89	33.791,19	31/12/201	0,03	87,96	93,86	12	31.666,30	33.791,19	12	31.666,30	33.791,19
Funzionario specialista tecnico	D1	24.998,69	6.667,61	2.124,89	33.791,19	31/12/201	0,03	87,96	93,86	12	31.666,30	33.791,19	12	31.666,30	33.791,19
Istruttore direttivo contabile	D1	24.998,69	6.667,61	2.124,89	33.791,19	31/12/201	0,03	87,96	93,86	12	31.666,30	33.791,19	12	31.666,30	33.791,19
Istruttore contabile	C1	23.019,33	6.139,58	1.956,64	31.115,55	31/12/201	0,03	81,00	86,43	12	29.158,91	31.115,55	12	29.158,91	31.115,55
Istruttore tecnico	C1	23.019,33	6.139,58	1.956,64	31.115,55	31/12/201	0,03	81,00	86,43	12	29.158,91	31.115,55	12	29.158,91	31.115,55
Avvocato - Settore Staff p.t. 50%	D1	13.424,96	6.865,38	1.141,12	21.431,46	31/12/201	0,03	56,36	59,53	12	20.290,34	21.431,46	12	20.290,34	21.431,46
Istruttore amministrativo	C1	23.019,33	6.139,58	1.956,64	31.115,55	gen-23	-	-	-	-	-	-	12	29.158,91	31.115,55
TOTALI								652,05	695,20		234.739,28	250.270,48		263.898,19	281.386,03

Potenziamento dei servizi socio-assistenziali (risorse strutt. agg. D.M. 1 luglio 2021)

profilo	cat.	Retribuzione				Decorr. spesa	2021			2022			2023		
		Competenze	Oneri	IRAP	Totale		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa	
								al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP
Assunzione di n. 4 funzionari specialisti socio-assistenziali a tempo pieno con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Area I (obiettivo 1) *	D1	99.994,76	6.963,98	8.499,55	115.458,30	31/12/201	0,03	297,11	320,72	12	106.958,74	115.458,30	12	106.958,74	115.458,30
Funzionario specialista psicologo con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato *	D1	24.998,69	7.601,17	2.124,89	34.724,75	31/12/201	0,03	90,56	96,46	12	32.599,86	34.724,75	12	32.599,86	34.724,75
TOTALI								387,66	417,18		139.558,60	150.183,04		139.558,60	150.183,04

Potenziamento dei servizi socio-assistenziali - contributo per assunzione di assistenti sociali fino al rapporto 1/5000 abitanti (risorse strutturali art. 1, comma 797, L. 168/2020)

profilo	cat.	Retribuzione				Decorr. spesa	2021			2022			2023		
		Competenze	Oneri	IRAP	Totale		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa	
								al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP
N. 1 funzionario specialista socio-assistenziale a tempo pieno e indeterminato - Area I (per raggiungimento obiettivo rapporto 1/5000 ab.) *	D1	24.998,69	6.963,98	2.124,89	34.087,56	dic-22	-	-	-	1	2.663,56	2.840,63	12	31.962,67	34.087,56
N. 2 funzionari specialisti socio-assistenziali con contratto a tempo pieno e indeterminato - Area I (per raggiungimento obiettivo rapporto 1/4000 ab.) *	D1	49.997,38	6.963,98	4.249,78	61.211,14	dic-22	-	-	-	1	4.746,78	5.100,93	12	56.961,36	61.211,14
TOTALI								-	-		7.410,34	7.941,56		88.924,03	95.298,70

* le disposizioni richiamate prevedono il rimborso tanto dei costi diretti delle nuove assunzioni (spesa del personale) quanto dei costi indiretti, per una somma quantificata in 50.000 euro per ciascuna assunzione finanziata con le risorse ripartite con DM 1/7/2021 (fino alla somma di 246.819,39) e in 40.000 euro per ciascuna assunzione finanziata con le risorse del comma 797 della L. 178/2020

Spesa per progressioni verticali ai sensi del comma 1-bis, art. 52, d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80

profilo	Retribuzione				Decorr. spesa	2021			2022			2023		
	Diff. retribut.	Oneri	IRAP	Totale		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa	
							al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP
Trasformazione di due unità di cat. C in D (spesa max. considerando prog. da c1)	3.958,72	1.056,19	336,49	5.351,40	apr-22	-	-	-	9	3.761,18	4.013,55	12	5.014,91	5.351,40
Trasformazione di tre unità di cat. B in C (spesa max. considerando prog. da B1)	2.479,99	661,66	210,80	3.352,45	apr-22	-	-	-	9	2.356,24	2.514,34	12	3.141,65	3.352,45
TOTALI						-	-	-		6.117,42	6.527,89		8.156,56	8.703,85

Spesa per contratti di lavoro a tempo determinato

profilo	cat.	Retribuzione				Decorr. spesa	2021			2022			2023		
		Competenze	Oneri	IRAP	Totale		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa	
								al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP
Assunzione a tempo determinato di tre unità di personale di cat. C1, part time al 30% ai sensi dell'art. 90 TUEL, da aprile 2022 fino al 31/12/2023, prorogabili	C	20.717,40	1.841,87	1.760,98	24.320,25	da maggio 2022, fino al dicembre 2023	-	-	-	8	15.039,51	16.213,50	12	22.559,27	24.320,25
Proroga di n. 4 agenti di PM a tempo determinato e parziale al 50% per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C	48.260,34	12.871,90	4.102,13	65.234,36	31/12/2021 - 30/3/2021	0,03	169,81	181,21	3	15.283,06	16.308,59			
assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di PM a tempo pieno per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C	96.520,68	25.743,79	8.204,26	130.468,73	20/12/2021 - 30/3/2022	0,33	3.396,24	3.624,13	3	30.566,12	32.617,18			
Proroga/assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di PM a tempo parziale al 50% per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C	48.260,34	12.871,90	4.102,13	65.234,36	dal 31/3/2022 al 30/6/2022	-	-	-	3	15.283,06	16.308,59			
assunzione a tempo determinato di n. 4 agenti di PM a tempo pieno per mesi 3 a valere sui fondi ex art. 208 CDS	C	96.520,68	25.743,79	8.204,26	130.468,73	dal 31/3/2022 al 30/6/2022	-	-	-	3	30.566,12	32.617,18			
Funziario di staff - art. 90 TUEL con contratto full time fino al termine del mandato	D	39.019,33	10.410,36	3.316,64	52.746,33	da maggio 2022 fino al termine del mandato	-	-	-	8	32.953,12	35.164,22	12	49.429,69	52.746,33
TOTALI							3.566,05	3.805,34		139.690,99	149.229,27		71.988,96	77.066,58	

B) INTERVENTI ATTUATI

spesa per assunzioni di unità a tempo indeterminato:

profilo	cat.	Retribuzione				Decorr. spesa	2021				2022				2023	
		Competenze	Oneri	IRAP	Totale		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		
								al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP	
Funzionario specialista tecnico -Area III	D1	24.998,69	6.667,61	2.124,89	33.791,19	31/12/2021	1/2	1.319,43	1.407,97	12	31.666,30	33.791,19	12	31.666,30	33.791,19	
Funzionario specialista contabile	D	24.998,69	6.669,65	2.124,89	33.793,23	01/12/2021	1	2.639,03	2.816,10	12	31.668,34	33.793,23	12	31.668,34	33.793,23	
Funzionario specialista socio-assistenziale	D	24.998,69	6.669,65	2.124,89	33.793,23	01/12/2021	1	2.639,03	2.816,10	12	31.668,34	33.793,23	12	31.668,34	33.793,23	
Istruttore tecnico	C	23.019,33	6.141,56	1.956,64	31.117,53	01/12/2021	1	2.430,07	2.593,13	12	29.160,89	31.117,53	12	29.160,89	31.117,53	
Istruttore di vigilanza	C	24.419,33	6.515,08	2.075,64	33.010,05	01/12/2021	1	2.577,87	2.750,84	12	30.934,41	33.010,05	12	30.934,41	33.010,05	
TOTALI											11.605,43	12.384,14		155.098,27	165.505,23	

Spesa per contratti di lavoro a tempo determinato

profilo	cat.	Retribuzione				Decorr. spesa	2021				2022				2023	
		Competenze	Oneri	IRAP	Totale		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		
								al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP	
Proroga di n. 10 agenti di PM a tempo pieno per mesi 2 (del. 131/2020)	C	241.301,70	64.379,29	20.510,64	326.191,64	gennaio - febbraio 2021	2	50.946,83	54.365,27		-	-				
Proroga di n. 10 agenti di PM a tempo pieno per mesi 2 (del. 37/2021) - fin. con "Fondo funzioni fondamentali"	C	241.301,70	64.379,29	20.510,64	326.191,64	marzo - aprile 2021	2	50.946,83	54.365,27		-	-				
Assunzione di 10 agenti di PMA tempo parziale al 50% con contratto a tempo determinato per 3 mesi (del. 37/2021), attuato per cinque unità di personale - fin. con "Fondo funzioni fondamentali"	C	120.650,85	32.189,65	10.255,32	163.085,91	agosto - ottobre 2021	3	38.210,12	40.771,48		-	-				
Proroga di due mesi di 7 unità di agenti di PM a tempo determinato part-time al 50% (previsto nella del. 110/2021), attuato per n. 5 unità - fin. con "Fondo funzioni fondamentali"	C	60.325,43	16.094,82	5.127,66	81.547,91	novembre-dicembre 2021	2	12.736,71	13.591,32		-	-				
Assunzione di tre unità di agenti di PM a tempo pieno e determinato di personale da graduatoria biennale (previsto nella del. 110/2021), attuato per n. 3 unità - fin. fondi ex 208 CDS	C	72.390,51	19.313,79	6.153,19	97.857,49	novembre-dicembre 2021	2	15.284,05	16.309,58		-	-				
TOTALI								168.124,55	179.402,92							

Stabilizzazioni LSU

profilo	cat.	Retribuzione				Decorr. spesa	2021				2022				2023	
		Competenze	Oneri	IRAP	Totale		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		
								al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP	
Costo relativo alla stabilizzazione al 45% di sette unità di LSU di categoria A (dal 31/3/2021)	A1	61.152,40	16.315,46	5.197,95	82.665,81	apr-21	9	58.100,89	61.999,36	12	77.467,86	82.665,81	12	77.467,86	82.665,81	
Costo relativo alla stabilizzazione al 45% di dodici unità di LSU di categoria B (dal 31/3/2021)	B1	110.883,38	29.583,69	9.425,09	149.892,16	apr-21	9	105.350,30	112.419,12	12	140.467,07	149.892,16	12	140.467,07	149.892,16	
Costo relativo alla stabilizzazione al 50% di tre unità di LSU di categoria A (dal 31/7/2021)	A1	29.120,19	7.769,27	2.475,22	39.364,67	ago-21	5	15.370,61	16.401,95	12	36.889,46	39.364,67	12	36.889,46	39.364,67	
TOTALI								178.821,80	190.820,43		254.824,39	271.922,64		254.824,39	271.922,64	

Incremento orario di lavoro

profilo	cat.	Retribuzione				Decorr. spesa	2021		2022		2023				
		Competenze	Oneri	IRAP	Totale		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa		Mesi	Spesa	
								al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP		al netto IRAP	al lordo IRAP
Passaggio dal 45% al 50% per 7 unità di cat. A (LSU stabilizzati nel 2021)	A1	6.794,71	1.812,83	577,55	9.185,09	apr-21	6	4.303,77	4.592,55	12	8.607,54	9.185,09	12	8.607,54	9.185,09
Passaggio dal 45% al 50% per 7 unità di cat. B (LSU stabilizzati nel 2021)	B1	7.186,89	1.917,46	610,89	9.715,23	apr-21	6	4.552,17	4.857,62	12	9.104,35	9.715,23	12	9.104,35	9.715,23
Passaggio dal 50% al 100% per 3 unità di cat. A (LSU stabilizzati prima del 2021)	A1	29.120,19	7.769,27	2.475,22	39.364,67	apr-21	4	12.296,49	13.121,56	12	36.889,46	39.364,67	12	36.889,46	39.364,67
Passaggio dal 50% al 100% per 3 unità di cat. A (LSU stabilizzati prima del 2021)	B1	41.067,92	10.956,92	3.490,77	55.515,61	ago-21	4	17.341,61	18.505,20	12	52.024,84	55.515,61	12	52.024,84	55.515,61
TOTALI								38.494,04	41.076,92		106.626,18	113.780,61		106.626,18	113.780,61

TOTALE MANOVRA ASSUNZIONALE

	2021		2022		2023	
	Spesa		Spesa		Spesa	
	al netto IRAP	al lordo IRAP	al netto IRAP	al lordo IRAP	al netto IRAP	al lordo IRAP
INTERVENTI DA ATTUARE:						
<i>Spesa per assunzioni di unità a tempo indeterminato non ancora finalizzate</i>	652,05	695,20	234.739,28	250.270,48	263.898,19	281.386,03
<i>Potenziamento dei servizi socio-assistenziali (risorse strutt. agg. D.M. 1 luglio 2021)</i>	387,66	417,18	139.558,60	150.183,04	139.558,60	150.183,04
<i>Potenziamento dei servizi socio-assistenziali - contributo per assunzione di assistenti sociali fino al rapporto 1/5000 abitanti (risorse strutturali art. 1, comma 797, L. 168/2020)</i>	-	-	7.410,34	7.941,56	88.924,03	95.298,70
<i>Spesa per progressioni verticali ai sensi del comma 1-bis, art. 52, d.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 3, comma 1, D.L. 9 giugno 2021,</i>	-	-	6.117,42	6.527,89	8.156,56	8.703,85
<i>Spesa per contratti di lavoro a tempo determinato</i>	3.566,05	3.805,34	139.690,99	149.229,27	71.988,96	77.066,58
INTERVENTI ATTUATI:						
<i>nuova spesa per assunzioni di unità a tempo indeterminato:</i>	11.605,43	12.384,14	155.098,27	165.505,23	155.098,27	165.505,23
<i>Spesa per contratti di lavoro a tempo determinato</i>	168.124,55	179.402,92	-	-	-	-
<i>Stabilizzazioni LSU</i>	178.821,80	190.820,43	254.824,39	271.922,64	254.824,39	271.922,64
<i>Incremento orario di lavoro</i>	38.494,04	41.076,92	106.626,18	113.780,61	106.626,18	113.780,61
TOTALI	401.651,58	428.602,12	1.044.065,47	1.115.360,72	1.089.075,18	1.163.846,68

DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLA SPESA CON I VINCOLI DI BILANCIO

	2021		2022		2023	
	Retrib. + contr.	Al lordo dell'IRAP	Retrib. + contr.	Al lordo dell'IRAP	Retrib. + contr.	Al lordo dell'IRAP
RISORSE DISPONIBILI:						
A) Stanziamenti nei capitoli 34001, 34002, 34003 e 34004 per finanziare la manovra assunzionale 2021-2023	356.000,00	392.000,00	641.868,93	685.469,00	641.868,93	685.469,00
B) Potenziamento servizi sociali - cap. 1921029, 1921030, 1921031 finanziati con contributi L. 178/2020	387,66	417,18	160.980,00	172.161,00	221.689,00	245.664,00
C) Assunzioni nel settore di PM finanziati con avanzo vincolato ed entrate ex art. 208 CDS - cap. 521034, 521035, 521036 + accantonamenti da applicare nel 2022 giacenti sul cap.	45.575,00	48.677,50	91.698,35	97.851,55		
D) Assunzioni a tempo determinato nel settore di PM finanziati con avanzo vincolato per le "funzioni fondamentali" - cap. 503000, 503001, 503002	83.205,17	88.802,91				
E) Ulteriori risorse derivanti da pensionamenti anticipati:	11.479,25	12.457,73	173.827,66	185.971,81	254.967,12	248.708,14
TOTALI RISORSE DISPONIBILI	496.647,08	542.355,31	1.068.374,94	1.141.453,36	1.118.525,05	1.179.841,14
COSTI MANOVRA ASSUNZIONALE:	401.651,58	428.602,12	1.044.065,47	1.115.360,72	1.089.075,18	1.163.846,68
SALDO	94.995,50	113.753,19	24.309,47	26.092,64	29.449,87	15.994,46

DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLA SPESA CON I VINCOLI DERIVANTI DAL DM 17/3/2020

(n.b.: vengono considerati i costi al netto dell'IRAP)

	2021	2022	2023
TOTALE DELLA SPESA DEL PERSONALE PREVISTA IN BILANCIO:	3.856.889,41	3.384.791,85	3.251.301,85
da sottrarre le seguenti voci di spesa non rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali:			
1) contributi per stabilizzazione personale LSU operata nel mese di marzo 2021 (9.292,22 per ogni lavoratore stabilizzato - commi 292-296 L. 178/2020)			
Stabilizzazione 31/3/2021 di n. 7 unità di cat. A e 12 di cat. B	132.414,14	176.552,18	176.552,18
Stabilizzazione 31/7/2021 di n. 3 unità di cat. A	11.615,28	27.876,66	27.876,66
Riduzione del contributo per pensionamenti ex LSU	-	17.752,17	- 60.203,00
TOTALE CONTRIBUTO PER STABILIZZAZIONI LSU NON SOGGETTO A VINCOLI ASSUNZIONALI:	144.029,41	186.676,67	144.225,84
2) Spese assunzionali per potenziamento dei servizi sociali (commi 797-804 L. 178/2020)	387,66	160.980,00	221.689,00
Totale delle somme non rilevanti ai fini del calcolo dei vincoli assunzionali:	288.446,48	534.333,35	510.140,68
SPESA COMPLESSIVA DEL PERSONALE SOGGETTA AI LIMITI DI CUI AL DM 17/3/2020	3.568.442,93	2.850.458,50	2.741.161,17
LIMITE DI SPESA MASSIMA DETERMINATA AI SENSI DEL DM 17/3/2020 (v. all. D):	3.805.890,35	3.904.318,55	3.969.937,35
MARGINE UTILE	237.447,43	1.053.860,05	1.228.776,18

DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLA SPESA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON IL LIMITE PREVISTO DAL COMMA 28, ART. 9, D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78

SPESA DEL PERSONALE ATTESTATA NEL CONSUNTIVO 2009 PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE: **211.346,58**

	2021	2022	2023
SPESA PER CONTRATTI FLESSIBILI PROGRAMMATA	183.208,26	149.229,27	77.066,58
della quale non soggetta al limite ai sensi dei commi 993-994 L. 178/2020	183.208,26		
MARGINE UTILE SUL LIMITE VIGENTE PER IL COMUNE DI MARIGLIANO:	211.346,58	62.117,31	134.280,00

